

tante al comune per il riscatto eseguitone il 3 novembre 1574, approvato dalla camera di Grenoble; Ludovico voleva ripigliarselo.

Sosteneva: che, investito dal sovrano della giurisdizione piena ed intera, non era tenuto a riconoscere la validità delle antiche libertà e costumanze locali, e l'autorità del presidente Girolamo Purpurato e degli ufficiali francesi nella cessione fatta del *greffe*: tendevasi in sostanza ad infiltrare man mano i principii assoluti del nuovo governo a scapito dei diritti comunali.

La terza lite, e la più dibattuta, rifletteva le decime.

Il marchese pretendeva, in virtù della prescrizione immemoriale, il ventesimo di *tutte le messi che si bigano, cioè formento, barbariato, segala, avena, spelta, canape et altre et vino si con acqua che senza, et delle uve che si vendono a peso ed all'ingrosso*: il comune rispondeva: che se la prescrizione non valeva per la *rosa* e per il *greffe*, nemmeno doveva valere per le decime, e in ogni caso poi le decime non si fossero mai pagate, *eccettochè per il puro grano o sia formento e puro vino*.

Ripigliava il marchese che: *Ove si fa menzione de messi et grani, è noto et vulgare che questi due termini contengono ogni sorta di granaglia come frumento, segala, spelta, et barbariato; e la pretensione della comunità ha manifesto dolo e occasione di frodare perchè da qui innanzi non semineranno mai più frumento ma solamente barbariato et segala come anche mischieranno tutti quanti i vini con acqua, in modo che il sig. Marchese e li RR. arciprete et fratti che sono nel servizio di Dio per utilità di quel popolo ne sarian privati*.

A dire il vero faceva troppo torto alla terra del doglio, supponendo che si sarebbe acconciata a bere tutto vino anacquato!

Si venne ad una inchiesta testimoniale.

Il marchese addusse alcune persone di Ceva e di Asti a deporre che *nelle parti e luoghi delle langhe e particolarmente in Ceva e Dogliani e terre circonvicine quando si dice di comprar o vender grani s'intendono in detto vocabolo compresi tanto il frumento che barbariato e segala, e il simile si intende sotto il nome delle messi e dippiù nelle messi si intendono inclusi li marsaschi*.

Dogliani presentò testimoni di tutti i paesi che la circondano, da Marsaglia a Serralunga, da Somano a Benevagienna, i quali dichiararono essere *coza pubblica e notoria in Dogliani e in tutte le langhe, che dicendo grano et messi si intende del puro frumento, e non di altra sorta di granaglia o marsaschi, e che in Dogliani non si pagò mai decima che per il frumento puro et vino puro*.

Degne di nota sono le deposizioni favorevoli al comune:

di Nino della Flussaliera, dottor in legge, priore di S. Antonio in Bene, di egregia famiglia doglianese,

di Emilio Pizzorno della religione dei padri ministri degli infermi, nipote di un Giovanni Pizzorno arciprete di castello anteriormente ad Anni-